

# **REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COSTA DI ROVIGO**

**Approvata con delibera di C.C. n. 38 del 30.09.2011**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'attività della Consulta Comunale per l'Agricoltura e la Salvaguardia del Territorio, quale strumento di partecipazione con l'obiettivo di valorizzare il ruolo dell'agricoltura e di coinvolgere nello sviluppo e nella salvaguardia del territorio anche le Organizzazioni di categoria, quali soggetti rappresentativi di importanti interessi collettivi ed interlocutori sul piano propositivo nella ricerca di adeguate soluzioni in materia di politica economica e di organizzazione del territorio.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

L'Amministrazione Comunale, per rendere operativi i suoi interventi in materia di attività agricola e gestione del territorio, fa propria la linea guida della consultazione e della concertazione mediante la costituzione di una Consulta per avviare un sistema di relazioni istituzionali il più possibile condiviso dalle forze rappresentative del mondo agricolo.

## **Articolo 3**

### **Compiti e prerogative della Consulta**

1. Alla Consulta sono attribuite funzioni propositive e consultive su temi ed argomenti concernenti direttamente o indirettamente le attività agricole e la gestione del territorio agricolo.

2. Essa collabora con gli Organi del Comune, fornendo loro informazioni, proposte e valutazioni su temi specifici da questi segnalati, ovvero su temi di interesse generale attinenti alle attività agricole e al suo territorio. A tale scopo la Consulta può presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti riguardanti l'attività agricola.

Tali memorie, documentazioni ed osservazioni potranno essere ammesse a costituire gli atti preparatori alla discussione dei provvedimenti in votazione da parte degli Organi Comunali e inerenti a tematiche di competenza della Consulta.

## **Articolo 4**

### **Composizione, nomina e durata in carica**

1. La Consulta è composta da n. 9 componenti, così individuati:

- il Sindaco;
- l'Assessore all'Agricoltura;
- tre Consiglieri Comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio con voto limitato ad uno,
- tre Rappresentanti locali designati dalle tre fra le Associazioni di categoria più rappresentative, aventi propri associati nel territorio comunale

- un rappresentante locale del Consorzio di Bonifica preferibilmente presente nel territorio, scelto dal Comune tra membri dell'Assemblea dell'Ente.

2. La designazione dei Rappresentanti del settore e del Consorzio di Bonifica, nel numero sopraindicato, dovrà pervenire da parte dei relativi organismi entro 20 giorni dalla richiesta del Comune. In caso contrario, provvederà il Consiglio Comunale, in sede di nomina della Consulta, ad integrare il nominativo mancante.
3. La designazione dei componenti da parte degli organismi mandanti è effettuata tenendo conto delle specifiche competenze, conoscenze ed esperienze nel settore agricolo.
4. La Consulta viene nominata con deliberazione del Consiglio Comunale e resta in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

### **Articolo 5 Costituzione**

1. Nella prima riunione la Consulta, convocata dal Sindaco, nomina con votazione segreta fra i propri componenti, il Presidente e il Vice Presidente.
  2. Per le nomine, in prima convocazione, è richiesta la presenza almeno di due terzi dei componenti e di almeno la maggioranza degli stessi nelle successive convocazioni, risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti ed a parità di voti il più giovane d'età.
  3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le riunioni della Consulta sono presiedute dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più giovane d'età.
- La partecipazione ai lavori della Consulta avviene senza alcun compenso

### **Articolo 6 Convocazione**

1. La convocazione, con esclusione della prima, è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente con avviso scritto, da inviare ai componenti almeno tre giorni feriali prima della data fissata per la riunione, e nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.
2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione.

### **Articolo 7 Sedute della Consulta**

1. Le sedute della Consulta non sono pubbliche.
2. La Consulta si riunisce almeno 1 volta all'anno; alle sessioni e sedute il Presidente potrà formalmente autorizzare a partecipare anche esperti qualificati delle Associazioni rappresentate nella Consulta.
3. Le sedute saranno valide con la presenza della metà più uno dei componenti nominati.
4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi, escluse quindi le astensioni, le schede bianche e le schede nulle.
5. Delle sedute sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario verbalizzante, che provvederà a riportare in particolare le decisioni adottate. Ogni componente può far riportare per esteso sue dichiarazioni. In questo caso il Segretario può richiedere di inserire tali dichiarazioni sotto dettatura.
6. Tale verbale sarà trasmesso in copia al Sindaco, all'Assessore delegato all'Agricoltura e verrà letto ed approvato all'inizio della seduta successiva della Consulta.

## **Articolo 8**

### **Decadenza dei componenti della Consulta**

I componenti della Consulta, rappresentanti delle Associazione di Categoria e del Consorzio di Bonifica, che per tre volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni regolarmente convocate, su comunicazione del Presidente sono dichiarati decaduti e sostituiti dal Consiglio Comunale sulla base di apposita nuova designazione formulata dall'Associazione rappresentata dal componente dichiarato decaduto.

## **Articolo 9**

### **Audizioni**

1. Qualora lo ritenga opportuno, la Consulta, al fine d' una più corretta informazione, può invitare di volta in volta uno o più dipendenti comunali competenti nella materia da trattare. In casi specifici, possono essere invitati anche tecnici e/o esperti.
2. Può inoltre invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

## **Articolo 10**

### **Segreteria**

1. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco.
2. Spetta al Segretario della Consulta organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Consulta ed il loro preventivo deposito, redigere il verbale sommario delle sedute che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

(Testo approvato Commissione del 24.09.2011)